

Repertorio N. 30.960

Raccolta N. 14.876

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

KME GROUP S.p.A.

del di 11 novembre 2010

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici novembre duemiladieci

(11/11/2010)

in Firenze via dei Barucci n. 2, alle ore tredici e minuti quaranta, a richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**KME GROUP S.p.A.**" con sede legale in Firenze Via dei Barucci n. 2, capitale sociale di Euro 304.536.085,26 versato limitatamente ad euro 297.013.585,26, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze: 00931330583, iscritta alla Camera di Commercio di Firenze al n. 84104 del R.E.A. io sottoscritto Ernesto Cudia, Notaio in questa città ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mi sono qui recato per assistere allo svolgimento del Consiglio di Amministrazione della suddetta Società e per redigerne il relativo verbale.

Assume la Presidenza dell'adunanza, a norma dell'art. 12 dello Statuto Sociale, il Dottor Salvatore ORLANDO, nato a Firenze il 28 settembre 1957, domiciliato per ragioni della carica in Firenze Via dei Barucci n. 2, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta Società, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono personalmente certo, il quale, mi incarica col consenso dei presenti e mia adesione della redazione di questo

verbale.

Il Componente quindi dichiara, nell'esercizio dei poteri di verifica e attestativi conferitigli dall'art. 2371 del Codice Civile anche con riferimento al rispetto delle condizioni legali di svolgimento delle teleconferenze ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, che:

- la presente adunanza è stata indetta con comunicazione del 4 novembre 2011;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti di persona oltre lui stesso i signori: Vincenzo Manes vicepresidente esecutivo, Diva Moriani vicepresidente, Marcello Gallo, Alberto Pecci, Domenico Cova, Italo Romano, Giancarlo Losi, consiglieri;

partecipano in teleconferenza: Vincenzo Cannatelli, Giuseppe Lignana, Alberto Pirelli, Mario D'Urso;

- del Collegio Sindacale sono presenti di persona: Marco Lombardi presidente, Vincenzo Pilla componente effettivo, mentre è collegato in teleconferenza Pasquale Pace componente effettivo.

Il Presidente dà quindi atto che:

- la **Relazione degli Amministratori** relativa al VII punto dell'ordine del giorno appresso indicato (comprensiva delle proposte di deliberazione), unitamente al nuovo testo dello statuto, è stata distribuita in copia ai presenti;

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del verbale della riunione precedente.*

2. *Esame dell'andamento e dei programmi della Società e del Gruppo.*

3. *Situazione e programmi dell'attività finanziaria.*

4. *Approvazione della Relazione sulla gestione del Gruppo al 30 settembre 2010.*

5. *Adempimenti relativi all'informazione sulle operazioni infragruppo e con parti correlate.*

6. *Approvazione del Regolamento Interno sulle operazioni con parti correlate.*

7. *Adeguamento dello Statuto della Società alle recenti novità normative.*

8. *Varie.*

9. *Comunicato stampa.*

Il Presidente dà atto che gli argomenti del primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto punto all'ordine del giorno sono stati già trattati ed approvati in data odierna dal Consiglio di Amministrazione prima della presente fase, cui invece io presenzio, e verbalizzati, pertanto, in documento diverso dal presente, reso dal Segretario del Consiglio di Amministrazione. L'ottavo ed il nono argomento all'ordine del giorno saranno trattati successivamente, non in mia presenza.

Passando alla trattazione del settimo argomento all'ordine del giorno il Presidente illustra la necessità di apportare allo statuto sociale vigente le modifiche richieste in via obbligatoria dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 e dal 31 ottobre 2010 e dal D.Lgs. 39/2010.

Egli riferisce che trattandosi di modifiche rese necessarie per precetto normativo esse possono essere adottate con delibera consiliare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2365 II comma, Codice Civile, espressamente richiamato per le competenze del Consiglio di

Amministrazione di Kme Group S.p.A. dall'art. 14, II comma, dello statuto sociale senza quindi dovere procedere alla convocazione di una apposita assemblea straordinaria.

Il Presidente precisa che le ulteriori modifiche funzionali all'adeguamento dello statuto alle previsioni facoltative statuite dal menzionato decreto n. 27/2010 o che si rendesse opportuno adottare in virtù di norme di regolamento e/o delibere Consob verranno rimesse alla competenza di una apposita assemblea straordinaria da convocarsi in futuro all'occorrenza.

Il Presidente passa quindi ad illustrare le modifiche statutarie di carattere obbligatorio da sottoporre all'approvazione del Consiglio; a tal fine viene distribuita in copia ai presenti la Relazione degli Amministratori e il nuovo testo di statuto.

Il Presidente mi chiede di riportare a verbale il testo della relazione degli Amministratori del quale non dà lettura, ma del quale gli Amministratori presenti di persona o in teleconferenza si dichiarano a conoscenza. A che io Notaio procedo in conformità alla richiesta:

"Signori Amministratori,

siete stati convocati giusta la facoltà prevista dall'art. 14, comma II, dello Statuto Sociale per apportare una serie di modifiche allo stesso a seguito di nuove disposizioni recentemente entrate in vigore nel nostro ordinamento.

Il riferimento normativo è costituito dall'avvenuto recepimento della Direttiva UE n. 36/2007 attraverso il D. Lgs. n. 27/10, entrato in vigore lo scorso 22 marzo 2010, che ha determinato, tra l'altro, l'introduzione

delle disposizioni della c.d. "direttiva *shareholders' rights*" che impone

l'adozione di una serie di modifiche statutarie di natura "necessaria"

in tema di:

° legittimazione, termini e modalità per la convocazione dell'Assemblea;

° legittimazione e modalità del deposito delle azioni per la partecipazione all'Assemblea;

° termini e modalità di presentazione delle liste per la nomina di Amministratori e Sindaci;

° diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea;

° invio della delega in via elettronica.

Vi ricordo anche che le disposizioni del predetto Decreto Legislativo sono applicabili alle Assemblee degli Azionisti il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.

Con riferimento poi all'analogo recepimento della Direttiva UE n. 43/06, attraverso il D.Lgs. n. 39/2010, a sua volta entrato in vigore dal 7 aprile 2010, ritengo inoltre di proporVi un adeguamento formale del titolo e del testo dell'art. 24 dello Statuto, nonché dell'art.4 in materia di revisione legale dei conti.

Premesso che nessuna delle modifiche proposte alla Vostra approvazione implica il diritto di recesso dalla Società ai sensi delle disposizioni vigenti, di seguito propongo al Vostro esame il testo degli articoli dello Statuto per i quali è necessaria la modifica con evidenza delle parti sulle quali si è intervenuti ed un circostanziato

	commento per ognuno di loro al fine di consentirVi di valutare	
	adeguatamente ogni singola proposta.	
	Art. 4 – ("Capitale") E' stata modificata l'espressione "dalla società	
	incaricata della revisione contabile" in quella di "dal revisore legale o	
	dalla società di revisione legale".	
	"VECCHIO TESTO	
	<i>Articolo 4 Capitale</i>	
	Il capitale sociale è di € 297.013.585,26	
	(duecentonovantasettemilionitredicimilacinquecentottantacinque e	
	ventisei) rappresentato da n. 490.978.019	
	(quattrocentonovantamiloni-novecentosettantottomiladiciannove)	
	azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 447.278.603	
	(quattrocentoquarantasettemilioniduecentosettantottomilaseicentotre)	
	azioni ordinarie e n. 43.699.416	
	(quarantatremilioniseicentonovantanovemilaquattrocentosedici) azioni di	
	risparmio.	
	La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le	
	maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può	
	escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale	
	preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al	
	valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita	
	relazione dalla società incaricata della revisione contabile.	
	Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega ai sensi	
	dell'art. 2443 del Codice Civile attribuita dalla Assemblea	
	straordinaria del 2 dicembre 2009, ha deliberato in data 7 ottobre 2010	
	6	

	di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro	
	7.522.500,00 (settemilionicinquecentoventiduemilacinquecento)	
	mediante emissione di massime n. 25.500.000	
	(venticinquemilionicinquecentomila) Azioni ordinarie, prive di	
	indicazione del valore nominale, godimento regolare, da offrire in	
	sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2015, a pagamento, con esclusione	
	del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo	
	periodo del Codice Civile, ad Amministratori Esecutivi della Società	
	ed a Dirigenti della Società o di sue controllate a servizio del "Piano	
	di stock option KME Group S.p.A. 2010-2015".	
	In esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea degli Azionisti il 19	
	maggio 2006, la società ha inoltre provveduto alla emissione di	
	complessivi n. 74.209.605	
	(settantaquattromilioniduecentonovemilaseicentocinque) warrant,	
	aumentando conseguentemente a pagamento il capitale sociale, per	
	ulteriori massimi nominali € 25.973.361,75	
	(venticinquemilioninovecentosettantatrecentosessantuno e	
	settantacinque) mediante emissione, anche in più riprese, di massime	
	n. 74.209.605	
	(settantaquattromilioniduecentonovemilaseicentocinque) azioni	
	ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, da riservare	
	esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio dei suddetti warrant,	
	ad un prezzo unitario di € 0,35 (zero e trentacinque) corrispondente al	
	prezzo di emissione delle azioni prive di valore nominale emesse	
	dalla predetta Assemblea straordinaria degli Azionisti, nel rapporto	

	di n. 1 (una) azione ogni n. 1 (uno) warrant posseduto, esercizio che	
	potrà avvenire dalla data del 1° gennaio 2007 fino all'11 dicembre	
	2009, termine prorogato al 30 dicembre 2011, come da delibera	
	dell'Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009 nel rispetto del	
	Regolamento, con conseguente termine ultimo per l'esecuzione del	
	relativo aumento di capitale stabilito al 13 gennaio 2012.	
	In esecuzione della delega allo stesso attribuita dall'Assemblea degli	
	Azionisti del 19 maggio 2006, il Consiglio di Amministrazione della	
	Società, nella sua riunione del 28 giugno 2006, ha determinato in	
	massimi	€ 25.973.640,00
	(venticinquemilioninovecentosettantatremilaseicentoquaranta)	l'entità
	massima dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant	
	emessi, determinando preventivamente in n. 74.210.400	
	(settantaquattromilioniduecentodiecimilaquattrocento)	il loro
	numero.	
	In esecuzione dell'operazione in parola ed a seguito del	
	raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio in	
	ragione di n. 1 (una) nuova azione ogni gruppo composto da n. 3 (tre)	
	azioni della medesima categoria possedute e delle conseguenti	
	ulteriori deliberazioni assunte dalla Assemblea straordinaria degli	
	Azionisti in data 21 giugno 2007, alla data del 16 luglio 2007 sono	
	risultati in circolazione complessivamente n. 73.899.627	
	(settantatremilionioctocentonovantanovemilaseicentoventisette)	
	warrant il cui esercizio determinerà l'emissione di massime n.	
	24.633.209 (ventiquattromilioniseicentotrentatremiladuecentonove)	

		azioni ordinarie KME Group S.p.A., prive di indicazione del valore		
		nominale, con il conseguente aumento del capitale sociale per		
	massimi	€	25.864.869,45	
		(venticinquemilioniottocentosessantaquattromilaottocentosessantano		
		vevirgolaquarantacinque).		
		Alla data del 31 luglio 2010 sono stati complessivamente esercitati n.		
	6.333.478	(seimilioni trecentotrentatremila-quattrocentosettantotto)		
		"warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006-2011" con la		
	conseguente	emissione	di	n. 2.321.031
		(duemilioni trecentoventunomilatrentuno)	azioni	ordinarie,
	residuando	quindi	n.	67.876.124
		(sessantasettemilioniottocentosettantaseimilacentoventiquattro) warrant.		
		L'Assemblea Straordinaria del 2 dicembre 2009 ha deliberato il		
		frazionamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio KME		
		Group S.p.A., sostituendo le azioni in circolazione secondo il		
		seguito rapporto di assegnazione: (i) n. 3 azioni ordinarie ogni		
		gruppo di n. 2 azioni ordinarie possedute; (ii) n. 3 azioni di risparmio		
		ogni gruppo di n. 2 azioni di risparmio possedute.		
		In forza dell'operazione di frazionamento delle azioni ordinarie e		
		delle azioni di risparmio KME Group S.p.A., deliberata		
		dall'Assemblea Straordinaria del 2 dicembre 2009, i residui n.		
		67.895.450		
		(sessantasettemilioniottocentonovantacinquemilaquattrocentocinquanta)		
		(dopo l'annullamento di n. 1 warrant al fine di rendere l'operazione		
		di frazionamento aritmeticamente possibile) warrant in circolazione		

	danno diritto a sottoscrivere n. 1 (una) azione ordinaria KME Group	
	S.p.A. senza indicazione del valore nominale ogni n. 2 (due) warrant	
	posseduti, al prezzo unitario di € 0,70 (zero e settanta), nel rispetto	
	del Regolamento.	
	Pertanto, l'entità massima dell'aumento di capitale a servizio dei	
	warrant emessi è pari a € 23.763.407,50	
	(ventitremilionisettecentosessantatremilaquattrocentosettevirgolacinquant	
	a), con emissione di massime n. 33.947.725	
	(trentatremilioninovecentoquarantasettemilasettecentoventicinque)	
	azioni ordinarie KME Group S.p.A. senza indicazione del valore	
	nominale, con conseguente termine ultimo per l'esecuzione del	
	relativo aumento di capitale stabilito al 13 gennaio 2012.	
	In esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli	
	Azionisti del 2 dicembre 2009, la società ha provveduto alla emissione	
	di complessivi n. 73.330.660	
	(settantatremilionitrecentotrentamilaseicentosessanta) warrant	
	(denominati "Warrant Azioni Ordinarie KME Group S.p.A.	
	2009/2011") attribuendo ai loro portatori la facoltà di sottoscrivere n. 1	
	(una) azione ordinaria ogni n. 1 (uno) warrant posseduto, fino al 30	
	dicembre 2011 (presentando la richiesta entro tale termine), ad un	
	prezzo pari ad euro 0,90 (zerovirgolanovanta) per azione (di cui euro	
	0,64 (zerovirgolasessantaquattro) a titolo di sovrapprezzo), con	
	conseguente aumento di capitale di un importo massimo di euro	
	19.065.971,60 (diciannovemilionisessantacinquemilanovecentosettantuno	
	e sessanta), mediante emissione di massime n. 73.330.660	

	(settantatremilionitrecentotrentamilaseicentosessanta)	azioni
	ordinarie	prive dell'indicazione del valore nominale, da riservarsi
	all'esercizio	di corrispondenti n. 73.330.660
	(settantatremilionitrecentotrentamilaseicentosessanta)	warrant.
	A seguito dell'esecuzione dell'operazione di aumento di capitale	
	deliberata dall'assemblea del 2 dicembre 2009, con decorrenza dal 21	
	giugno 2010 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, para I del	
	"Regolamento dei warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A.	
	2009-2011", restando invariato il relativo rapporto, il prezzo di	
	sottoscrizione di ciascuna nuova azione, restando invariato il relativo	
	rapporto, è fissato in Euro 0,892 (zerovirgolaottocentonovantadue)	
	(di cui Euro 0,632 (zerovirgolaseicentotrentadue) a titolo di	
	sovrapprezzo).	
	L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie	
	ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di	
	variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al	
	successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante	
	ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant	
	eventualmente emessi.";	
	"NUOVO TESTO	
	<i>Articolo 4 Capitale</i>	
	Il capitale sociale è di €	297.013.585,26
	(duecentonovantasettemilionitredicimilacinquecentottantacinque	e
	ventisei)	rappresentato da n. 490.978.019
	(quattrocentonovantamilioni-novecentosettantottomiladiciannove)	
	11	

	azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 447.278.603	
	(quattrocentoquarantasettemilioniduecentosettantottomilaseicentotre)	
	azioni ordinarie e n. 43.699.416	
	(quarantatremilioniseicentonovantanovemilaquattrocentosedici) azioni di risparmio.	
	La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.	
	Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile attribuita dalla Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009, ha deliberato in data 7 ottobre 2010 di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 7.522.500,00 (settemilionicinquecentoventiduemilacinquecento) mediante emissione di massime n. 25.500.000 (venticinquemilionicinquecentomila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2015, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo del Codice Civile, ad Amministratori Esecutivi della Società ed a Dirigenti della Società o di sue controllate a servizio del "Piano di stock option KME Group S.p.A. 2010-2015".	
	In esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea degli Azionisti il 19	

	maggio 2006, la società ha inoltre provveduto alla emissione di	
	complessivi	n. 74.209.605
	(settantaquattromilioniduecentonovemilaseicentocinque)	warrant,
	aumentando conseguentemente a pagamento il capitale sociale, per	
	ulteriori massimi nominali	€ 25.973.361,75
	(venticinquemilioninovecentosettantatremilatrecentosessantuno e	
	settantacinque) mediante emissione, anche in più riprese, di massime	
	n.	74.209.605
	(settantaquattromilioniduecentonovemilaseicentocinque)	azioni
	ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, da riservare	
	esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio dei suddetti warrant,	
	ad un prezzo unitario di € 0,35 (zero e trentacinque) corrispondente al	
	prezzo di emissione delle azioni prive di valore nominale emesse	
	dalla predetta Assemblea straordinaria degli Azionisti, nel rapporto	
	di n. 1 (una) azione ogni n. 1 (uno) warrant posseduto, esercizio che	
	potrà avvenire dalla data del 1° gennaio 2007 fino all'11 dicembre	
	2009, termine prorogato al 30 dicembre 2011, come da delibera	
	dell'Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009 nel rispetto del	
	Regolamento, con conseguente termine ultimo per l'esecuzione del	
	relativo aumento di capitale stabilito al 13 gennaio 2012.	
	In esecuzione della delega allo stesso attribuita dall'Assemblea degli	
	Azionisti del 19 maggio 2006, il Consiglio di Amministrazione della	
	Società, nella sua riunione del 28 giugno 2006, ha determinato in	
	massimi	€ 25.973.640,00
	(venticinquemilioninovecentosettantatremilaseicentoquaranta)	l'entità

	massima dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant	
	emessi, determinando preventivamente in n. 74.210.400	
	(settantaquattromilioniduecentodiecimilaquattrocento) il loro	
	numero.	
	In esecuzione dell'operazione in parola ed a seguito del	
	raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio in	
	ragione di n. 1 (una) nuova azione ogni gruppo composto da n. 3 (tre)	
	azioni della medesima categoria possedute e delle conseguenti	
	ulteriori deliberazioni assunte dalla Assemblea straordinaria degli	
	Azionisti in data 21 giugno 2007, alla data del 16 luglio 2007 sono	
	risultati in circolazione complessivamente n. 73.899.627	
	(settantatremilionioctocentonovantanovemilaseicentoventisette)	
	warrant il cui esercizio determinerà l'emissione di massime n.	
	24.633.209 (ventiquattromilioniseicentotrentatremiladuecentonove)	
	azioni ordinarie KME Group S.p.A., prive di indicazione del valore	
	nominale, con il conseguente aumento del capitale sociale per	
	massimi € 25.864.869,45	
	(venticinquemilionioctocentosessantaquattromilaottocentosessantano	
	vevirgolaquarantacinque).	
	Alla data del 31 luglio 2010 sono stati complessivamente esercitati n.	
	6.333.478 (seimilionitrecentotrentatremila-quattrocentosettantotto)	
	"warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006-2011" con la	
	conseguente emissione di n. 2.321.031	
	(duemilionitrecentoventunomilatrentuno) azioni ordinarie,	
	residuando quindi n. 67.876.124	

(sessantasettemilioniottocentosestantaseimilacentoventiquattro) warrant.

L'Assemblea Straordinaria del 2 dicembre 2009 ha deliberato il frazionamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio KME Group S.p.A., sostituendo le azioni in circolazione secondo il seguente rapporto di assegnazione: (i) n. 3 azioni ordinarie ogni gruppo di n. 2 azioni ordinarie possedute; (ii) n. 3 azioni di risparmio ogni gruppo di n. 2 azioni di risparmio possedute.

In forza dell'operazione di frazionamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio KME Group S.p.A., deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 2 dicembre 2009, i residui n. 67.895.450

(sessantasettemilioniottocentonovantacinquemilaquattrocentocinquanta) (dopo l'annullamento di n. 1 warrant al fine di rendere l'operazione di frazionamento aritmeticamente possibile) warrant in circolazione danno diritto a sottoscrivere n. 1 (una) azione ordinaria KME Group S.p.A. senza indicazione del valore nominale ogni n. 2 (due) warrant posseduti, al prezzo unitario di € 0,70 (zero e settanta), nel rispetto del Regolamento.

Pertanto, l'entità massima dell'aumento di capitale a servizio dei warrant emessi è pari a € 23.763.407,50

(ventitremilionsettecentosessantatremilaquattrocentosettevirgolacinquant a), con emissione di massime n. 33.947.725 (trentatremilionsinecentoquarantasettemilasettecentoventicinque)

azioni ordinarie KME Group S.p.A. senza indicazione del valore nominale, con conseguente termine ultimo per l'esecuzione del

			relativo aumento di capitale stabilito al 13 gennaio 2012.
			In esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli
			Azionisti del 2 dicembre 2009, la società ha provveduto alla emissione
			di complessivi n. 73.330.660
			(settantatremilionitrecentotrentamilaseicentosessanta) warrant
			(denominati "Warrant Azioni Ordinarie KME Group S.p.A.
			2009/2011") attribuendo ai loro portatori la facoltà di sottoscrivere n. 1
			(una) azione ordinaria ogni n. 1 (uno) warrant posseduto, fino al 30
			dicembre 2011 (presentando la richiesta entro tale termine), ad un
			prezzo pari ad euro 0,90 (zerovirgolanovanta) per azione (di cui euro
			0,64 (zerovirgolasessantaquattro) a titolo di sovrapprezzo), con
			conseguente aumento di capitale di un importo massimo di euro
			19.065.971,60 (diciannovemilionisessantacinquemilanovecentosettantuno
			e sessanta), mediante emissione di massime n. 73.330.660
			(settantatremilionitrecentotrentamilaseicentosessanta) azioni
			ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, da riservarsi
			all'esercizio di corrispondenti n. 73.330.660
			(settantatremilionitrecentotrentamilaseicentosessanta) warrant.
			A seguito dell'esecuzione dell'operazione di aumento di capitale
			deliberata dall'assemblea del 2 dicembre 2009, con decorrenza dal 21
			giugno 2010 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, para I del
			"Regolamento dei warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A.
			2009-2011", restando invariato il relativo rapporto, il prezzo di
			sottoscrizione di ciascuna nuova azione, restando invariato il relativo
			rapporto, è fissato in Euro 0,892 (zerovirgolaottocentonovantadue)

(di cui Euro 0,632 (zerovirgolaseicentotrentadue) a titolo di sovrapprezzo).

L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.";

Art. 10 ("Convocazione dell'assemblea")

E' stato indicato che l'avviso di convocazione sarà pubblicato anche sul sito *web* della Società, mantenendo per altro, in attesa delle disposizioni che CONSOB dovrà emanare, la sua pubblicazione anche sui consueti quotidiani.

Al riguardo, ricordo che l'avviso di convocazione dovrà contenere maggiori e più dettagliate indicazioni relativamente alle modalità di partecipazione alle Assemblee.

Per quanto riguarda l'integrazione degli argomenti all'ordine del giorno, che può essere sempre richiesta da coloro che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, lo Statuto prevede adesso che gli interessati ne debbano fare espressa richiesta per iscritto e nei termini previsti dalla legge.

Inoltre, nel rispetto del nuovo testo dell'art. 2367 del Codice Civile, la percentuale di partecipazione al capitale legittimata a richiedere la convocazione dell'Assemblea è stata ridotta dal 10% al 5% (ovvero al ventesimo) del capitale sociale.

Confermo che gli attuali rinvii contenuti nello Statuto a disposizioni di legge è una soluzione direttamente collegata alle norme regolamentari che CONSOB deve emettere.

"VECCHIO TESTO

Art. 10 Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

L'avviso di convocazione può contenere l'indicazione della data ed ora dell'Assemblea di seconda e di terza convocazione e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza" o "Italia Oggi".

In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonché i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà

trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti Azionisti che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli Azionisti richiedenti, allegando copia di idonea certificazione/comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la titolarità ed il numero delle loro azioni.";

"NUOVO TESTO

Art. 10 Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

L'avviso di convocazione può contenere l'indicazione della data ed ora dell'Assemblea di seconda e di terza convocazione e sarà

pubblicato sul sito internet della società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, su almeno uno dei seguenti quotidiani: “Il Sole 24 Ore” o “Milano Finanza” o “Italia Oggi”; **il tutto nei termini e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti in tempo vigenti ed applicabili.**

In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonché i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda, **che deve essere presentata per iscritto**, gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, **nei termini di legge**, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un **progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/1998. Resta ferma ogni altra prescrizione stabilita dalla normativa, anche**

regolamentare, pro tempore vigente.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti **Soci** che rappresentino almeno il **ventesimo** del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione dei richiedenti, allegando copia di idonea **comunicazione** rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la titolarità ed il numero delle loro azioni.";

Artt. 11 e 12 (denominati rispettivamente "Intervento e rappresentanza in assemblea" e "Presidenza dell'assemblea")

Per quanto riguarda la facoltà di intervenire in Assemblea, è stato introdotto il principio denominato della "*record date*", operando una vera e propria "rivoluzione" rispetto alla procedura precedente. In pratica, la partecipazione alle Assemblee è ora collegata alle evidenze delle scritture contabili risultanti alla giornata del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione.

Tale procedura ha inoltre implicato l'adozione di una diversa terminologia che ha portato inevitabilmente anche ad alcune modifiche formali al testo degli articoli in parola.

Si segnala anche la novità della notifica della delega per la

partecipazione alla Assemblea in via elettronica, avvalendosi del sito *web* della Società, mediante la creazione di una sua apposita sezione ovvero a mezzo di casella di posta elettronica certificata.

"VECCHIO TESTO

Art. 11 Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire alla Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro il termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare. Qualora il termine per l'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione. Qualora il termine per l'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe,

gli Azionisti possono farsi rappresentare da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta anche in calce alla comunicazione prevista dalla normativa vigente.";

"**NUOVO TESTO**

Art. 11 Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire alla Assemblea **coloro ai quali spetta il diritto di voto** per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, **sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.**

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta **e resa disponibile** in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione. Qualora il termine per l'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, i **titolari del diritto di voto** possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo."

"VECCHIO TESTO

Art. 12 Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli amministratori intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolare costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, garantire il corretto svolgimento dei lavori; dirigere e regolare la discussione, con facoltà di determinare preventivamente la durata degli interventi di ciascun azionista; stabilire l'ordine e le modalità della votazione, accertare i risultati delle votazioni e proclamarne l'esito, dandone conto nel verbale.

Il Presidente può autorizzare la partecipazione alla assemblea di dirigenti e di dipendenti del Gruppo.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto, i rappresentanti comuni

degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospenderne i lavori.

Il Presidente è assistito da un segretario da lui stesso designato. In caso di verbale dell'assemblea redatto da un notaio, lo stesso notaio è designato come segretario.";

"**NUOVO TESTO**

Art. 12 Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli amministratori intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolare costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, garantire il corretto svolgimento dei lavori; dirigere e regolare la discussione, con facoltà di determinare preventivamente la durata degli interventi di **ciascun avente diritto**; stabilire l'ordine e le modalità della votazione, accertare i risultati delle votazioni e proclamarne l'esito, dandone conto nel verbale.

	Il Presidente può autorizzare la partecipazione alla assemblea di dirigenti e di dipendenti del Gruppo.	
	I legittimati all'esercizio del diritto di voto, i rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse.	
	Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori.	
	Il Presidente è assistito da un segretario da lui stesso designato. In caso di verbale dell'assemblea redatto da un notaio, lo stesso notaio è designato come segretario.";	
	Artt. 17 e 22 (denominati rispettivamente "Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti" e "Collegio Sindacale")	
	Le modifiche proposte per gli artt. 17 e 22 sono assolutamente simmetriche tra loro ed interessano i termini per la presentazione delle liste finalizzate alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, liste che dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima dell'Assemblea e pubblicate sul sito <i>web</i> della Società almeno 21 giorni prima dell'Assemblea. Entro tale secondo termine dovrà pure essere compiutamente attestata la titolarità della quota di partecipazione	

richiesta ai fini della presentazione della lista medesima.

"VECCHIO TESTO

Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove a dodici Amministratori nominati dall'assemblea, dopo che questa ne abbia stabilito il numero che resterà vincolante fino a sua diversa delibera.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più Amministratori nel corso dell'esercizio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

La procedura che sarà adottata dalla Assemblea degli Azionisti per la nomina del Consiglio di Amministrazione è la seguente:

a) almeno 15 (quindici) giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea che dovrà deliberare in merito,

dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione della Assemblea medesima, le liste recanti i nominativi dei candidati alla nomina ad Amministratore. Qualora il termine dell'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

2. di una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;

3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma III, del D.Lgs. n. 58/1998;

b) un Azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli Azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli Azionisti che

aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) hanno diritto di presentare la lista gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione – in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Saranno ritenute valide solo le liste presentate dagli Azionisti che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro il termine di cui al medesimo comma a) del presente articolo. In caso di rinvio della Assemblea in seconda o in terza convocazione, il deposito della lista sarà ritenuto valido;

d) risulteranno nominati Amministratori i candidati, meno l'ultimo in ordine numerico, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti; fermo restando che, ai fini

	del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle	
	liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari	
	alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste,	
	come sopra indicato;	
	e) in caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti	
	Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli	
	Azionisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in	
	subordine, dal maggior numero di Azionisti;	
	f) in caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti	
	Amministratori i candidati presenti nella predetta lista nell'ordine	
	precisato nella stessa;	
	g) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea	
	delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il	
	procedimento sopra previsto.";	
	"NUOVO TESTO	
	<i>Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione,</i>	
	<i>durata in carica dei suoi componenti</i>	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove a dodici	
	Amministratori nominati dall'assemblea, dopo che questa ne abbia	
	stabilito il numero che resterà vincolante fino a sua diversa delibera.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.	
	Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti	
	Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti	
	previsti per legge. L'Amministratore indipendente che,	

successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più Amministratori nel corso dell'esercizio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

La procedura che sarà adottata dalla Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione è la seguente:

a) almeno **25 (venticinque)** giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione della Assemblea medesima, le liste recanti i nominativi dei candidati alla nomina ad Amministratore. **La lista sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel proprio sito internet e presso la società di gestione del mercato almeno 21 (ventuno) giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea.** Qualora il termine dell'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei **titolari di diritti di voto** che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di

	partecipazione complessivamente detenuta attestata nel rispetto dei termini e delle modalità anche regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti	
	dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione.	
	La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata anche successivamente al deposito della lista, purchè almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.	
	Qualora il termine dell'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.	
	2. di una dichiarazione dei titolari di diritti di voto diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;	
	3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma III, del D.Lgs. n. 58/1998;	
	b) un titolare di diritti di voti non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società	

fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e **coloro** che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) hanno diritto di presentare la lista **coloro** che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Saranno ritenute valide solo le liste presentate **dai titolari di diritti di voto** che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro il termine di cui al medesimo comma a) del presente articolo. In caso di rinvio della Assemblea in seconda o in terza convocazione, il deposito della lista sarà ritenuto valido;

d) risulteranno nominati Amministratori i candidati, meno l'ultimo in ordine numerico, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con **coloro** che hanno presentato o votato la lista

risultante prima per numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato;

e) in caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dai **titolari di diritti di voto** in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero **dei medesimi**;

f) in caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Amministratori i candidati presenti nella predetta lista nell'ordine precisato nella stessa;

g) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.";

"VECCHIO TESTO

Art. 22 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario e sulla adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate;

è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalle disposizioni applicabili; in tale ambito l'industria metallurgica nel suo complesso è considerata materia e settore strettamente attinente con quello della Società, sicchè nella stessa i Sindaci dovranno avere una comprovata esperienza.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti, salva diversa disposizione di legge; l'Assemblea degli Azionisti ne fissa la retribuzione annuale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La procedura adottata dalla Assemblea degli Azionisti per la nomina del Collegio Sindacale è la seguente:

a) almeno 15 (quindici) giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione della Assemblea medesima, le liste per la nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti in cui i candidati siano contrassegnati da un numero progressivo. Qualora il termine dell'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione

dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

2. di una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;

3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche;

b) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma a) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti che, in base a quanto stabilito nel medesimo comma a) n. 2, risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, con l'avvertenza che qualora il termine dell'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale. Nel caso previsto dal presente comma b), le soglie previste ai sensi del successivo comma d) sono ridotte alla metà;

c) un Azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli

Azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli Azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

d) hanno diritto di presentare la lista gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale – espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo – in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell'art. 147 ter, comma I, del D.Lgs. n. 58/1998 nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Saranno ritenute valide solo le liste presentate dagli Azionisti che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro i termini di cui ai precedenti commi a) e b). In caso di rinvio della Assemblea in seconda o in terza convocazione, il deposito della lista sarà ritenuto valido;

e) risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte degli Azionisti che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma II,

del D. Lgs. n. 58/1998.

Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte degli Azionisti che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma II del D. Lgs. n. 58/1998.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati della lista che sia stata presentata dagli Azionisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine, dal maggior numero di Azionisti;

f) la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista presentata dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il paragrafo precedente;

g) in caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi n. 3 (tre) candidati e Sindaci Supplenti i successivi n. 2 (due) candidati nell'ordine precisato dalla lista medesima; la carica di Presidente sarà assegnata al primo dei candidati elencati.

I componenti del Collegio Sindacale sono tenuti all'osservanza dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni applicabili.

In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Sindaco, subentra il primo dei Supplenti appartenente alla medesima lista del Sindaco uscente; qualora si tratti del Presidente del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta, fino alla prima Assemblea successiva, dal

Sindaco Supplente subentrato a quello uscente e appartenente alla lista eletta dalla minoranza.

Le precedenti disposizioni in materia di elezione dei Sindaci si applicano anche alle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci Effettivi e/o Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale stesso a seguito di sostituzione o decadenza di suoi componenti.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla nomina del Collegio Sindacale ed alla eventuale nomina e/o integrazione dei suoi componenti secondo quanto sopra previsto, l'Assemblea procederà in conformità a quanto previsto dalla legge.";

"NUOVO TESTO

Art. 22 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario e sulla adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, **nonchè su tutte le altre attività ai sensi di legge**; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi

	componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e di	
	professionalità richiesti dalle disposizioni applicabili; in tale ambito	
	l'industria metallurgica nel suo complesso è considerata materia e	
	settore strettamente attinente con quello della Società, sicchè nella	
	stessa i Sindaci dovranno avere una comprovata esperienza.	
	I Sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti,	
	salva diversa disposizione di legge; l'Assemblea degli Azionisti ne	
	fissa la retribuzione annuale all'atto della nomina per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	La procedura adottata dalla Assemblea per la nomina del Collegio	
	Sindacale è la seguente:	
	a) almeno 25 (venticinque) giorni precedenti la data di prima	
	convocazione dell'Assemblea che dovrà deliberare in merito,	
	dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di	
	convocazione della Assemblea medesima, le liste per la nomina dei	
	Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti in cui i candidati siano	
	contrassegnati da un numero progressivo. La lista sarà messa a	
	disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel proprio sito	
	internet e presso la società di gestione del mercato almeno 21	
	(ventuno) giorni prima della data di prima convocazione	
	dell'Assemblea. Qualora il termine dell'adempimento scada in un	
	giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo	
	primo giorno feriale.	
	Le liste dovranno essere corredate:	
	1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto	

che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta **attestata nel rispetto dei termini e delle modalità anche regolamentari *pro tempore* vigenti** dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata anche successivamente al deposito della lista, purchè almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Qualora il termine dell'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale;

2. di una dichiarazione **dei titolari di diritti di voto** diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;

3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche;

b) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al

precedente comma a) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate **da titolari di diritti di voto** che, in base a quanto stabilito nel medesimo comma a) n. 2, risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, con l'avvertenza che qualora il termine dell'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale. Nel caso previsto dal presente comma b), le soglie previste ai sensi del successivo comma d) sono ridotte alla metà;

c) **un titolare di diritti di voto** non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e **coloro** che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

d) hanno diritto di presentare la lista **coloro** che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale – espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo – in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell'art. 147 ter, comma I, del D.Lgs. n. 58/1998 nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la

quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Saranno ritenute valide solo le liste presentate **dai titolari di diritti di voto** che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro i termini di cui ai precedenti commi a) e b). In caso di rinvio della Assemblea in seconda o in terza convocazione, il deposito della lista sarà ritenuto valido;

e) risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte **di coloro** che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma II, del D. Lgs. n. 58/1998.

Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte dei titolari di diritti di voto che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma II del D. Lgs. n. 58/1998.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati della lista che sia stata presentata **dai titolari di diritti di voto** in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine, dal maggior numero dei medesimi;

f) la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista presentata dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si

	applicherà il paragrafo precedente;	
	g) in caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti	
	Sindaci Effettivi i primi n. 3 (tre) candidati e Sindaci Supplenti i	
	successivi n. 2 (due) candidati nell'ordine precisato dalla lista	
	medesima; la carica di Presidente sarà assegnata al primo dei	
	candidati elencati.	
	I componenti del Collegio Sindacale sono tenuti all'osservanza dei	
	limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni applicabili.	
	In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentra il	
	primo dei Supplenti appartenente alla medesima lista del Sindaco	
	uscente; qualora si tratti del Presidente del Collegio Sindacale, la	
	Presidenza è assunta, fino alla prima Assemblea successiva, dal	
	Sindaco Supplente subentrato a quello uscente e appartenente alla	
	lista eletta dalla minoranza.	
	Le precedenti disposizioni in materia di elezione dei Sindaci si	
	applicano anche alle Assemblee che devono provvedere ai sensi di	
	legge alle nomine dei Sindaci Effettivi e/o Supplenti e del Presidente	
	del Collegio Sindacale necessarie per l'integrazione del Collegio	
	Sindacale stesso a seguito di sostituzione o decadenza di suoi	
	componenti.	
	Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla	
	nomina del Collegio Sindacale ed alla eventuale nomina e/o	
	integrazione dei suoi componenti secondo quanto sopra previsto,	
	l'Assemblea procederà in conformità a quanto previsto dalla legge.";	
	Art. 24 – (Controllo Contabile)	
	44	

La modifica apportata all'art. 24 è sostanzialmente di tipo formale e terminologico poichè viene sostituita, anche nella sua titolazione, l'espressione "controllo contabile" con "revisione legale dei conti".

"VECCHIO TESTO

Art. 24 Controllo Contabile

Il controllo contabile della Società è esercitato da una Società di Revisione iscritta nell'albo speciale previsto per legge.

Ai sensi di legge, la Società di Revisione incaricata del controllo contabile è nominata, a seguito di proposta motivata del Collegio Sindacale, dall'Assemblea degli Azionisti, che ne determina anche il corrispettivo.

L'incarico ha la durata prevista dalle disposizioni in materia e potrà essere rinnovato nel rispetto delle medesime.";

"NUOVO TESTO

Art. 24 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata dal revisore legale o dalla Società di Revisione legale iscritti nel registro tenuto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2010.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea degli Azionisti, che ne determina anche il corrispettivo, a seguito di proposta motivata del Collegio Sindacale e può essere revocato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'incarico ha la durata prevista dalle disposizioni di materia e potrà essere rinnovato nel rispetto delle medesime.";

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi

invito ad assumere la seguente deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione di KME Group S.p.A., riunito presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2, in data 11 novembre 2010,

°vista la facoltà prevista dall'art. 14, comma II dello Statuto Sociale che autorizza il Consiglio di Amministrazione ad apportare modifiche allo stesso per adeguarlo a disposizioni di legge;

DELIBERA DI

1) modificare gli articoli 4, 10, 11, 12, 17, 22 e 24, anche con riferimento alla sua titolazione, dello Statuto Sociale come segue:

° nuovo testo dell'art. 4 (Capitale)

Articolo 4 Capitale

Il capitale sociale è di € 297.013.585,26

(duecentonovantasettemilionitredicimilacinquecentottantacinque e

ventisei) rappresentato da n. 490.978.019

(quattrocentonovantamiloni-novecentosettantottomiladiciannove)

azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 447.278.603

(quattrocentoquarantasettemilioniduecentosettantottomilaseicentotre)

azioni ordinarie e n. 43.699.416

(quarantatremilioniseicentonovantanovemilaquattrocentosedici) azioni di risparmio.

La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al

valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile attribuita dalla Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009, ha deliberato in data 7 ottobre 2010 di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 7.522.500,00 (settemilionicinquecentoventiduemilacinquecento) mediante emissione di massime n. 25.500.000 (venticinquemilionicinquecentomila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2015, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo del Codice Civile, ad Amministratori Esecutivi della Società ed a Dirigenti della Società o di sue controllate a servizio del "Piano di stock option KME Group S.p.A. 2010-2015".

In esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea degli Azionisti il 19 maggio 2006, la società ha inoltre provveduto alla emissione di complessivi n. 74.209.605 (settantaquattromilioniduecentonovemilaseicentocinque) warrant, aumentando conseguentemente a pagamento il capitale sociale, per ulteriori massimi nominali € 25.973.361,75 (venticinquemilioninovecentosettantatremilatrecentosessantuno e settantacinque) mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 74.209.605 (settantaquattromilioniduecentonovemilaseicentocinque) azioni

	ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, da riservare	
	esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio dei suddetti warrant,	
	ad un prezzo unitario di € 0,35 (zero e trentacinque) corrispondente al	
	prezzo di emissione delle azioni prive di valore nominale emesse	
	dalla predetta Assemblea straordinaria degli Azionisti, nel rapporto	
	di n. 1 (una) azione ogni n. 1 (uno) warrant posseduto, esercizio che	
	potrà avvenire dalla data del 1° gennaio 2007 fino all'11 dicembre	
	2009, termine prorogato al 30 dicembre 2011, come da delibera	
	dell'Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009 nel rispetto del	
	Regolamento, con conseguente termine ultimo per l'esecuzione del	
	relativo aumento di capitale stabilito al 13 gennaio 2012.	
	In esecuzione della delega allo stesso attribuita dall'Assemblea degli	
	Azionisti del 19 maggio 2006, il Consiglio di Amministrazione della	
	Società, nella sua riunione del 28 giugno 2006, ha determinato in	
	massimi	€ 25.973.640,00
	(venticinquemilioninovecentosettantatremilaseicentoquaranta)	l'entità
	massima dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant	
	emessi, determinando preventivamente in n. 74.210.400	
	(settantaquattromilioniduecentodiecimilaquattrocento)	il loro
	numero.	
	In esecuzione dell'operazione in parola ed a seguito del	
	raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio in	
	ragione di n. 1 (una) nuova azione ogni gruppo composto da n. 3 (tre)	
	azioni della medesima categoria possedute e delle conseguenti	
	ulteriori deliberazioni assunte dalla Assemblea straordinaria degli	

Azionisti in data 21 giugno 2007, alla data del 16 luglio 2007 sono

risultati in circolazione complessivamente n. 73.899.627

(settantatremilionioctocentonovantanovemilaseicentoventisette)

warrant il cui esercizio determinerà l'emissione di massime n.

24.633.209 (ventiquattromilioniseicentotrentatremiladuecentonove)

azioni ordinarie KME Group S.p.A., prive di indicazione del valore

nominale, con il conseguente aumento del capitale sociale per

massimi € 25.864.869,45

(venticinquemilionioctocentosessantaquattromilaottocentosessantano

vevirgolaquarantacinque).

Alla data del 31 luglio 2010 sono stati complessivamente esercitati n.

6.333.478 (seimilionitrecentotrentatremila-quattrocentosettantotto)

"warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006-2011" con la

conseguente emissione di n. 2.321.031

(duemilionitrecentoventunomilatrentuno) azioni ordinarie,

residuando quindi n. 67.876.124

(sessantasettemilionioctocentosettantaseimilacentoventiquattro) warrant.

L'Assemblea Straordinaria del 2 dicembre 2009 ha deliberato il

frazionamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio KME

Group S.p.A., sostituendo le azioni in circolazione secondo il

seguito rapporto di assegnazione: (i) n. 3 azioni ordinarie ogni

gruppo di n. 2 azioni ordinarie possedute; (ii) n. 3 azioni di risparmio

ogni gruppo di n. 2 azioni di risparmio possedute.

In forza dell'operazione di frazionamento delle azioni ordinarie e

delle azioni di risparmio KME Group S.p.A., deliberata

	dall'Assemblea Straordinaria del 2 dicembre 2009, i residui n.	
	67.895.450	
	(sessantasettemilioniottoctonovantacinquemilaquattrocentocinquanta)	
	(dopo l'annullamento di n. 1 warrant al fine di rendere l'operazione	
	di frazionamento aritmeticamente possibile) warrant in circolazione	
	danno diritto a sottoscrivere n. 1 (una) azione ordinaria KME Group	
	S.p.A. senza indicazione del valore nominale ogni n. 2 (due) warrant	
	posseduti, al prezzo unitario di € 0,70 (zero e settanta), nel rispetto	
	del Regolamento.	
	Pertanto, l'entità massima dell'aumento di capitale a servizio dei	
	warrant emessi è pari a € 23.763.407,50	
	(ventitremilionisettecentosessantatremilaquattrocentosettevirgolacinquant	
	a), con emissione di massime n. 33.947.725	
	(trentatremilioninovecentoquarantasettemilasettecentoventicinque)	
	azioni ordinarie KME Group S.p.A. senza indicazione del valore	
	nominale, con conseguente termine ultimo per l'esecuzione del	
	relativo aumento di capitale stabilito al 13 gennaio 2012.	
	In esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli	
	Azionisti del 2 dicembre 2009, la società ha provveduto alla emissione	
	di complessivi n. 73.330.660	
	(settantatremilionitrecentotrentamilaseicentosessanta) warrant	
	(denominati "Warrant Azioni Ordinarie KME Group S.p.A.	
	2009/2011") attribuendo ai loro portatori la facoltà di sottoscrivere n. 1	
	(una) azione ordinaria ogni n. 1 (uno) warrant posseduto, fino al 30	
	dicembre 2011 (presentando la richiesta entro tale termine), ad un	

prezzo pari ad euro 0,90 (zerovirgolanovanta) per azione (di cui euro 0,64 (zerovirgolasessantaquattro) a titolo di sovrapprezzo), con conseguente aumento di capitale di un importo massimo di euro 19.065.971,60 (diciannovemilionesessantacinquemilanovecentosettantuno e sessanta), mediante emissione di massime n. 73.330.660 (settantatremilionitrecentotrentamilaseicentosessanta) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 73.330.660 (settantatremilionitrecentotrentamilaseicentosessanta) warrant.

A seguito dell'esecuzione dell'operazione di aumento di capitale deliberata dall'assemblea del 2 dicembre 2009, con decorrenza dal 21 giugno 2010 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, para I del "Regolamento dei warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009-2011", restando invariato il relativo rapporto, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna nuova azione, restando invariato il relativo rapporto, è fissato in Euro 0,892 (zerovirgolaottocentonovantadue) (di cui Euro 0,632 (zerovirgolaseicentotrentadue) a titolo di sovrapprezzo).

L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.

° nuovo testo dell'art. 10 (Convocazione dell'assemblea)

Art. 10 Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

L'avviso di convocazione può contenere l'indicazione della data ed ora dell'Assemblea di seconda e di terza convocazione e sarà pubblicato sul sito internet della società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza" o "Italia Oggi"; il tutto nei termini e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti in tempo vigenti ed applicabili.

In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonché i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda, che deve essere presentata per iscritto, gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette

richieste è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/1998. Resta ferma ogni altra prescrizione stabilita dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione dei richiedenti, allegando copia di idonea comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la titolarità ed il numero delle loro azioni.

° nuovo testo dell'art. 11 (Intervento e rappresentanza in assemblea)

Art. 11 Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili

	relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di	
	mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima	
	convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.	
	Ogni azione dà diritto ad un voto.	
	Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e	
	secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella	
	scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in	
	conformità alla normativa vigente.	
	La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della	
	comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della	
	partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro le quarantotto	
	ore precedenti l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo	
	indicato nell'avviso di convocazione. Qualora il termine per	
	l'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva	
	scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.	
	Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, i	
	titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare da un	
	mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.	
	La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le	
	procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione,	
	mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società	
	ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta	
	elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo.	
	° nuovo testo dell'art. 12 (Presidenza dell'assemblea)	
	<i>Art. 12 Presidenza dell'assemblea</i>	

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli amministratori intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolare costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, garantire il corretto svolgimento dei lavori; dirigere e regolare la discussione, con facoltà di determinare preventivamente la durata degli interventi di ciascun avente diritto; stabilire l'ordine e le modalità della votazione, accertare i risultati delle votazioni e proclamarne l'esito, dandone conto nel verbale.

Il Presidente può autorizzare la partecipazione alla assemblea di dirigenti e di dipendenti del Gruppo.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto, i rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospenderne i lavori.

Il Presidente è assistito da un segretario da lui stesso designato. In caso di verbale dell'assemblea redatto da un notaio, lo stesso notaio è

			designato come segretario.
			° nuovo testo dell'art. 17 (Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti)
			<i>Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti</i>
			Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove a dodici Amministratori nominati dall'assemblea, dopo che questa ne abbia stabilito il numero che resterà vincolante fino a sua diversa delibera.
			Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.
			Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
			Qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più Amministratori nel corso dell'esercizio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge.
			Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
			La procedura che sarà adottata dalla Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione è la seguente:
			a) almeno 25 (venticinque) giorni precedenti la data di prima

convocazione dell'Assemblea che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione della Assemblea medesima, le liste recanti i nominativi dei candidati alla nomina ad Amministratore. La lista sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel proprio sito internet e presso la società di gestione del mercato almeno 21 (ventuno) giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea. Qualora il termine dell'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta attestata nel rispetto dei termini e delle modalità anche regolamentari *pro tempore* vigenti dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata anche successivamente al deposito della lista, purchè almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Qualora il termine dell'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.

2. di una dichiarazione dei titolari di diritti di voto diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di

	controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di	
	collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;	
	3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e	
	professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i	
	singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto	
	la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di	
	incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa	
	vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con	
	indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente	
	ai sensi dell'art. 148, comma III, del D.Lgs. n. 58/1998;	
	b) un titolare di diritti di voti non può presentare né votare più di una	
	lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società	
	fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che	
	aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della	
	Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per	
	interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato	
	può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;	
	c) hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad	
	altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale -	
	espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle	
	deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei	
	componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla	
	percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in	
	materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le	
	Società e la Borsa.	

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Saranno ritenute valide solo le liste presentate dai titolari di diritti di voto che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro il termine di cui al medesimo comma a) del presente articolo. In caso di rinvio della Assemblea in seconda o in terza convocazione, il deposito della lista sarà ritenuto valido;

d) risulteranno nominati Amministratori i candidati, meno l'ultimo in ordine numerico, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato;

e) in caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dai titolari di diritti di voto in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi;

f) in caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Amministratori i candidati presenti nella predetta lista nell'ordine precisato nella stessa;

g) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea

delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

° nuovo testo dell'art. 22 (Collegio Sindacale)

Art. 22 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario e sulla adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, nonché su tutte le altre attività ai sensi di legge; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalle disposizioni applicabili; in tale ambito l'industria metallurgica nel suo complesso è considerata materia e settore strettamente attinente con quello della Società, sicché nella stessa i Sindaci dovranno avere una comprovata esperienza.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti, salva diversa disposizione di legge; l'Assemblea degli Azionisti ne fissa la retribuzione annuale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La procedura adottata dalla Assemblea per la nomina del Collegio

Sindacale è la seguente:

a) almeno 25 (venticinque) giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione della Assemblea medesima, le liste per la nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti in cui i candidati siano contrassegnati da un numero progressivo. La lista sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel proprio sito internet e presso la società di gestione del mercato almeno 21 (ventuno) giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea. Qualora il termine dell'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta attestata nel rispetto dei termini e delle modalità anche regolamentari *pro tempore* vigenti dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata anche successivamente al deposito della lista, purchè almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Qualora il termine dell'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno

feriale;

2. di una dichiarazione dei titolari di diritti di voto diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;

3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche;

b) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma a) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da titolari di diritti di voto che, in base a quanto stabilito nel medesimo comma a) n. 2, risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, con l'avvertenza che qualora il termine dell'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale. Nel caso previsto dal presente comma b), le soglie previste ai sensi del successivo comma d) sono ridotte alla metà;

c) un titolare di diritti di voto non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società

fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

d) hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale – espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo – in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell'art. 147 ter, comma I, del D.Lgs. n. 58/1998 nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Saranno ritenute valide solo le liste presentate dai titolari di diritti di voto che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro i termini di cui ai precedenti commi a) e b). In caso di rinvio della Assemblea in seconda o in terza convocazione, il deposito della lista sarà ritenuto valido;

e) risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma II,

del D. Lgs. n. 58/1998.

Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte dei titolari di diritti di voto che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma II del D. Lgs. n. 58/1998.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati della lista che sia stata presentata dai titolari di diritti di voto in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine, dal maggior numero dei medesimi;

f) la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista presentata dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il paragrafo precedente;

g) in caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi n. 3 (tre) candidati e Sindaci Supplenti i successivi n. 2 (due) candidati nell'ordine precisato dalla lista medesima; la carica di Presidente sarà assegnata al primo dei candidati elencati.

I componenti del Collegio Sindacale sono tenuti all'osservanza dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni applicabili.

In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Sindaco, subentra il primo dei Supplenti appartenente alla medesima lista del Sindaco uscente; qualora si tratti del Presidente del Collegio Sindacale, la

Presidenza è assunta, fino alla prima Assemblea successiva, dal Sindaco Supplente subentrato a quello uscente e appartenente alla lista eletta dalla minoranza.

Le precedenti disposizioni in materia di elezione dei Sindaci si applicano anche alle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci Effettivi e/o Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale stesso a seguito di sostituzione o decadenza di suoi componenti.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla nomina del Collegio Sindacale ed alla eventuale nomina e/o integrazione dei suoi componenti secondo quanto sopra previsto, l'Assemblea procederà in conformità a quanto previsto dalla legge.

° nuovo testo dell'art. 24 e della sua titolazione (Revisione legale dei conti)

Art. 24 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata dal revisore legale o dalla Società di Revisione legale iscritti nel registro tenuto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2010.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea degli Azionisti, che ne determina anche il corrispettivo, a seguito di proposta motivata del Collegio Sindacale e può essere revocato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'incarico ha la durata prevista dalle disposizioni di materia e potrà essere rinnovato nel rispetto delle medesime.

2) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Vice Presidenti in carica *pro tempore*, anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri e con facoltà di nominare propri procuratori, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate ai sensi delle presenti deliberazioni nonché a seguito dell'esecuzione delle medesime;

3) dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Vice Presidenti in carica *pro tempore*, anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri e con facoltà di nominare propri procuratori, ogni più ampio potere e facoltà per compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

Firenze, 11 novembre 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione"

A questo punto il Presidente, con il consenso degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sul settimo argomento posto all'ordine

del giorno e passa direttamente la parola ai Consiglieri ed ai Sindaci che vogliano intervenire su tale argomento.

Nessun Consigliere chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone quindi in votazione il settimo argomento posto all'ordine del giorno, secondo il testo della delibera proposta al Consiglio di Amministrazione e sopra riportata.

Quindi l'adunanza, **approva**, all'unanimità dei presenti, e dei partecipanti in teleconferenza, (ad eccezione dei consiglieri Vincenzo Cannatelli e Mario D'Urso, essendo nel frattempo venuta meno la linea telefonica della teleconferenza), la delibera relativa al settimo argomento all'ordine del giorno, secondo la proposta del Comparsente al Consiglio, riportata sopra a verbale.

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale, che contiene le modifiche come sopra deliberate, infra allegato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti della loro partecipazione e dichiara chiusa l'adunanza alle ore quattordici.

Si allega al presente atto, omessane la lettura per espressa volontà del Comparsente:

- sotto lettera "A" la **relazione degli Amministratori**, relativa al settimo argomento all'Ordine del Giorno;
- sotto lettera "B" il testo dello **statuto sociale** aggiornato con le modifiche deliberate.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della

società come il Comparente mi richiede.

ooooo

Ho infine letto, questo verbale, scritto da persona di mia fiducia e da me su sessantotto pagine fin qui di sedici fogli, al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore quattordici e venti.

Firmato: Salvatore Orlando; Ernesto Cudia

Copia Conforme all'originale.

Firenze, lì